



## COMUNE DI CRISSOLO

Prot. n. 2264

Crissolo, lì 11 luglio 2024

### ORDINANZA N. 32/2024

#### REVOCA ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE n. 29/2023

**Richiamata** la propria precedente ordinanza n. 29/2023, prot. n. 2085 del 13.07.2023 con la quale il Responsabile del Servizio di Polizia Locale del Comune di Crissolo ordinava l'istituzione del divieto di accesso e transito, veicolare e pedonale, lungo il sentiero CNAV17 nel tratto interessato dalla evento franoso;

**Richiamata** la propria precedente determinazione n. 164 del 01.07.2024 con la quale veniva affidato l'incarico alla ditta GLOBALMOUNTAIN S.a.s. di Demonte (CN), Via Cialancia n. 3, c.f./p.iva 03530950041, la quale ha presentato apposita offerta per svolgere i lavori di messa in sicurezza del sentiero del Lago Superiore;

**Vista** la propria precedente ordinanza n. 27/2024, prot. n. 2198, del 06.07.2024 con la quale il Responsabile del Servizio Polizia Locale del Comune di Crissolo ordinava l'istituzione temporanea, a partire dalle ore 8:00 di Lunedì 08 luglio 2024 e presunto termine alle ore 19:00 di Martedì 09 luglio 2024 e comunque sino al termine dei lavori, del DIVIETO DI SOSTA E DI TRANSITO per tutti i pedoni, ad eccezione di quelli interessati ai lavori, autorizzati e di soccorso emergenza, in località Pian del Re e più precisamente sui sentieri CNAV17 e CNAV13A;

**Vista** la comunicazione qui fatta pervenire in data 11.07.2024, prot. n. 2263 da parte della ditta Globalmountain s.a.s a mezzo della quale veniva comunicato che i lavori di messa in sicurezza del sentiero V17 che porta al Lago Superiore sono stati correttamente eseguiti e che sono state rimosse tutte le pietre a rischio di caduta sul sottostante sentiero, ad eccezione di una grande quinta rocciosa, asportabile solo con uso della dinamite, che al momento è stabile;

**Preso atto** della comunicazione qui fatta pervenire in data 11.07.2024, prot. n. 2263;

**Rilevata**, pertanto, l'insussistenza dell'Ordinanza per la disciplina della circolazione stradale n. 29/2023 del 13.07.2023;

**Ritenuto** di procedere in merito;

**Richiamato** il D.Lgs n. 267/2000, T.U.E.L.;

Tutto ciò richiamato, visto, preso atto, rilevato, ritenuto e richiamato,

## **ORDINA**

- 1) la revoca, con effetto immediato, dell'ordinanza per la disciplina della circolazione stradale n. 29/2023 del 13.07.2023.**

## **DISPONE**

Che la presente Ordinanza sia notificata ai soggetti sopra evidenziati e resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale on-line oscurandone i dati sensibili;  
Che la presente ordinanza sia trasmessa al Prefetto di Cuneo;  
Che le disposizioni della presente Ordinanza divengano immediatamente esecutive;

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

## **AVVERTE**

Per la mancata ottemperanza all'ordine ingiunto si procederà alla denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

Che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ✓ Ricorso amministrativo al Prefetto di Cuneo entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199; Ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, nr. 1034,
- ✓ oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199.

**Il Responsabile del Servizio POLIZIA LOCALE**

Dott. Davide Domenico BARRA